



Pavullo nel Friggano, lì 25.02.2025.

ORDINANZA N. 33

OGGETTO: **ORDINANZE N. 15/2025 E N. 16/2025** AD OGGETTO: "FABBRICATO COMUNALE "EX MACELLO": CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI ALLA ASSOCIAZIONE "GRUPPO PAVULLO 1 AGESCI". ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA CON SPESE A CARICO DEI TRASGRESSORI SU UN'AREA CORTILIVA/PARCHEGGIO IN VIA RICCHI 2 NEI POMERIGGI DEL SABATO E DOMENICA". **ULTERIORE INTEGRAZIONE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

Premesso:

- che con propria ordinanza n. 15/2025 è stata disposta la istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata con spese a carico dei trasgressori e del divieto di accesso da parte di terzi nell'area posta sul lato Ovest del fabbricato comunale "ex macello", Via Ricchi 2, nei giorni di Sabato e Domenica in orario pomeridiano, durante l'orario di svolgimento delle attività della Associazione "Gruppo Pavullo 1 AGESCI", a seguito concessione in uso temporanea di locali posti al piano seminterrato del fabbricato medesimo;
- che con successiva propria ordinanza n. 16/2025 si è precisato il periodo indicativo di validità del provvedimento: dal 1° Settembre al 31 Maggio di ogni anno;

Rilevato che per errore materiale nei precedenti provvedimenti è stata indicata la fascia oraria di validità fra le ore 16,00 e le ore 19,00, in luogo di quella di effettivo svolgimento delle attività AGESCI presso il fabbricato di che trattasi (dalle ore 14,00 alle ore 19,00);

Ritenuto pertanto di dover integrare le proprie citate ordinanze specificando l'orario corretto di vigenza;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e rilevato comunque come il presente provvedimento sia stato condiviso con gli utilizzatori della parte di fabbricato prospiciente l'area cortiliva sul lato Ovest;

– **Visti** gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) e s. m. e i. concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;

– **Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

La seguente integrazione e precisazione alle proprie precedenti ordinanze n. 15/2025 e 16/2025, con le quali è stata disposta la istituzione del divieto di sosta e del divieto di accesso da parte di terzi nell'area posta sul lato Ovest del fabbricato comunale "ex macello", Via Ricchi 2, nei giorni di Sabato e Domenica durante l'orario di svolgimento delle attività della Associazione "Gruppo Pavullo 1 AGESCI", a seguito concessione in uso temporanea di locali posti al piano seminterrato del fabbricato medesimo:

la validità del divieto di sosta con rimozione forzata con spese a carico dei trasgressori e del divieto di accesso da parte di terzi nell'area posta sul lato Ovest del fabbricato comunale "ex macello", Via Ricchi 2 è da intendersi riferita al periodo 1° Settembre – 31 Maggio di ciascun anno, nei giorni di Sabato e Domenica dalle ore 14,00 alle ore 19,00, salvo altre motivate esigenze al momento non prevedibili.

Fermo il resto.

Demanda

–Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente l'informazione agli utenti;

- Al Gruppo Pavullo 1 AGESCI la chiusura e l'apertura dell'area a mezzo catena e supporti forniti dal Comune, attenendosi alla segnaletica esposta.

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.;

Si notifici:

- . mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi;
- . mediante installazione della relativa segnaletica a norme del C.d.S, a cura del Servizio Lavori Pubblici.

Avverte altresì

– Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
Ing. Giovanni Nobili